



# *Ministero dell'istruzione e del merito*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale – Ufficio V

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**  
**R.G. 41054/2023 – Magistrato: dott. Maria De Renzis**  
**Udienza del 29/05/2024**  
**COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

**PER: Il Ministero dell'Istruzione e del merito (C.F.80185250588) –USR per il Lazio (C.F.97248840585),** in persona dei legali rappresentanti *p.t.*, PEC [dr1a@postacert.istruzione.it](mailto:dr1a@postacert.istruzione.it), elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato alla sede in Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma, rappresentati e difesi dai propri funzionari Avv. Maria Grassi, Avv. Emilia Principe Avv. Alessandra Molfese e Avv. Alessia Cavallo ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.

- resistente -

## **CONTRO**

**GUARINO GRAZIELLA,** rappresentata e difesa come in atti

- ricorrente -

\*\*\*\*\*

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, l'odierna ricorrente conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio innanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento e la correlativa attribuzione, nella graduatoria del personale ATA del maggiore punteggio di 6 punti per il servizio civile prestato dalla ricorrente non in costanza di nomina in luogo di quello di 0,60 riconosciuto dall'Amministrazione resistente.

\*\*\*\*\*

Si costituisce con il presente atto il Ministero dell'Istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, come in epigrafe rappresentato e difeso, per contestare quanto *ex adverso* dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedere la reiezione delle domande proposte per i



seguenti motivi:

## **IN VIA PRELIMINARE**

### **1. Incompetenza territoriale del giudice adito**

Si eccepisce preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito. La ricorrente infatti ha presentato domanda nelle graduatorie della provincia di Avellino e dunque avrebbe dovuto adire il Tribunale di quella provincia, dal momento che le operazioni amministrative di cui si duole sono state svolte dall'Ambito Territoriale della provincia di Avellino.

## **IN FATTO**

La ricorrente ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto relative al personale ATA, per il triennio 2021-2023. Ai sensi del D.M. 50/2021, il servizio militare prestato dal lavoratore, atteso che esso non è stato espletato in costanza di nomina, non ha determinato l'attribuzione di 0,5 punti per mese o 6 punti per anno, ma ha consentito il riconoscimento di soli 0,6 punti per anno.

## **IN DIRITTO**

### **Infondatezza della domanda**

La ricorrente ritiene che la normativa sopra citata sia illegittima e debba essere disapplicata nella parte in cui prevede l'attribuzione di soli 0,6 punti per anno ai lavoratori che hanno prestato il servizio militare o il servizio civile, non in costanza di nomina; tale previsione, secondo la tesi sostenuta dalla controparte, sarebbe in contrasto con l'art. 485 comma VII del d.lgs. 297/94.

Tale assunto non è condivisibile.

Invero, il D.M. 50/2021, concernente la formazione delle graduatorie di istituto per il triennio 2017-2020, all'interno delle "Avvertenze" poste in apertura dell'"Allegato A", stabilisce: *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i*



*servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali che il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".* Siffatta previsione era già contenuta, per le graduatorie d'istituto relative al triennio 2017-2020, all'interno del D.M. 640/2017

In altri termini, la disciplina in questione implica che il servizio militare prestato in costanza di nomina venga valutato con l'attribuzione di 0,5 punti per mese, mentre quello espletato non in costanza di nomina consente il riconoscimento di 0,6 punti per anno.

La ricorrente, che non ha prestato il servizio militare in costanza di nomina, argomenta che i citati decreti ministeriali citati sono illegittimi, poiché contrastano con l'art. 485 comma VII del d.lgs. 297/94, il quale stabilisce: *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

Tale tesi è errata.

In effetti, è necessario considerare che l'art. 485 del d.lgs. 297/94 riguarda la ricostruzione di carriera dei docenti, indicando i servizi che devono essere riconosciuti, tra cui viene annoverato quello militare.

Il diverso ambito dei concorsi pubblici viene preso in considerazione, invece, dal d.lgs. 66/2010, che, all'art. 2050, rubricato *"Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici"*, stabilisce:

- 1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.*
- 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.*
- 3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.*

La disposizione normativa in parola, dunque, equipara il servizio militare a quello prestato presso gli enti pubblici. Coerentemente con la medesima, in materia di graduatorie di istituto del personale



ATA, si prevede, per ogni anno di servizio militare e civile, l'attribuzione di 0,6 punti, in analogia con quanto sancito per l'attività lavorativa svolta presso amministrazioni statali.

Solo il servizio militare espletato in costanza di altro impiego deve essere valutato a tutti gli effetti. Per questo motivo, in siffatta ipotesi, il D.M. 50/2021 stabilisce che sia attribuito il medesimo punteggio riconosciuto al servizio prestato nell'ambito del personale ATA.

Non a caso, a seguito dell'emanazione del codice militare (d.lgs. n. 66/2010) si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l'art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro".

Correttamente, infatti, si deve desumere che soltanto il servizio di leva o comunque quello ad esso equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie provinciali, che sono selezioni *latu sensu* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e, pertanto, può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.

**Tale posizione, invero, è stata recentemente condivisa dal TAR Lazio, con sentenze nn. 6355 e 8254 del 2021.** In particolare, il giudice amministrativo ha affermato la ragionevolezza del sistema che distingue il servizio militare, in base alla circostanza che sia stato prestato o meno in costanza di nomina. Infatti, si è osservato: *«Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento»*

Del resto, **anche il Consiglio di Stato ha ribadito, in più occasioni, la legittimità della normativa in esame.** Nello specifico, con **parere 40/2020**, reso nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il supremo organo giurisdizionale amministrativo ha adottato una lettura sistematica dell'art. 485 del d.lgs. 297/94, rilevando che *«l'articolo, rubricato "Personale docente", è collocato nella Parte Terza, "Personale", Titolo I, "Personale docente, educativo,*



*direttivo e ispettivo”, Capo III, “Diritti e doveri”, Sezione IV, “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”. La disposizione di cui al comma citato si trova inserita, dunque, in seno a un articolo espressamente dedicato ai criteri di valutazione delle attività di insegnamento prestate dai docenti e pertanto - argomenta il Ministero - il periodo di servizio militare può essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina. Tale orientamento risulta, invero, rafforzato dall’art. 2050 del codice dell’ordinamento militare (d. lgs. 15 marzo 2010, n.66), entrato in vigore nel 2010, che - sia pure con i limiti di applicabilità ratione temporis – al comma 2 ha ribadito il sopra enunciato principio: “2. Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.”, mentre il successivo comma 3 ha conferito portata generalissima alla suddetta statuizione: “3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l’assunzione e l’immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”. In conclusione, alla luce della sopra ricordata normativa e dell’impostazione ermeneutica condivisa dalla Sezione, non può dirsi illegittima la denunciata omissione, nei provvedimenti impugnati, della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate».*

Tra l’altro, si è evidenziata la *ratio* della disciplina in questione, che mira ad evitare che l’obbligo di leva – e i servizi ad esso equiparati - possa pregiudicare chi svolge un’attività lavorativa ed è costretto ad interromperla, precisando, però, che «che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt’altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Consiglio di Stato, parere n. 40/2020). Infatti, «solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l’esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla “posizione di lavoro” (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si In questa prospettiva, quindi, emerge la ragionevolezza del sistema che distingue la valutazione del servizio militare in base alla circostanza che esso sia stata prestato o meno in costanza di nomina» (TAR Lazio, sentenza n. 8254/2021).



Non a caso, l'orientamento interpretativo descritto si è ormai consolidato presso la giurisprudenza amministrativa: il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2743 del 2020, ha infatti osservato che *«per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l'orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale»*.

È evidente, dunque, l'infondatezza del ricorso formulato dalla controparte.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Ministero dell'istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, come sopra rappresentato e difeso rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia codesto Onorevole Tribunale, *contrariis rejectis*:

- In via preliminare, dichiarare l'incompetenza del tribunale adito;
- Nel merito, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, poiché infondata, per quanto sopra esposto, sia in fatto che in diritto.

Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.

IL FUNZIONARIO

Avv. Maria Grassi

